

REGOLAMENTO (UE) 2020/749 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2020****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2008/865/CE della Commissione ⁽²⁾ tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clorato sono state revocate a seguito della non iscrizione del clorato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Per il clorato non sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) specifici e, poiché tale sostanza non è stata iscritta nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, attualmente, a tutti i prodotti alimentari e mangimi iscritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 si applica l'LMR di base pari a 0,01 mg/kg.
- (3) Oltre al suo impiego primario in prodotti fitosanitari, il clorato è anche una sostanza che si forma come sottoprodotto derivante dall'utilizzo di disinfettanti a base di cloro nel trattamento degli alimenti e dell'acqua potabile. Tali usi hanno determinato l'attuale presenza di residui di clorato rilevabili negli alimenti.
- (4) Tra il 2014 e il 2018, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha raccolto i dati di monitoraggio al fine di verificare la presenza di residui di clorato nel trattamento degli alimenti e dell'acqua potabile. Tali dati hanno evidenziato che i residui di clorato sono presenti a livelli che superano di frequente l'LMR di base pari a 0,01 mg/kg e che tali livelli variano in funzione dell'origine e del prodotto. Emerge da tali risultanze che, nonostante l'impiego di buone prassi, non è al momento possibile raggiungere livelli di residui di clorato conformi all'LMR vigente pari a 0,01 mg/kg.
- (5) L'Autorità ha adottato un parere scientifico inerente ai rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di clorato negli alimenti ⁽⁴⁾. In tale parere l'Autorità ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (DGT) pari a 3 µg/kg di peso corporeo al giorno e una dose acuta di riferimento (DAR) pari a 36 µg/kg di peso corporeo. Sulla base dei dati raccolti nel 2014, l'Autorità ha concluso che l'esposizione alimentare acuta al clorato non supera la DAR. Le esposizioni alimentari medie al clorato nei paesi europei superano la DGT in determinati sottogruppi della popolazione quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia con una lieve o moderata carenza di iodio.
- (6) Al fine di abbassare i livelli di clorato e ridurre l'esposizione mediante un'azione coordinata in diversi settori pertinenti e correlati, nel 2017 gli Stati membri hanno approvato un piano d'azione multidisciplinare che prevede una serie di iniziative da intraprendere in parallelo, comprese misure sull'acqua potabile, l'igiene, e la fissazione di livelli massimi di residui provvisori per alimenti e mangimi.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2008/865/CE della Commissione, del 10 novembre 2008, concernente la non iscrizione del clorato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. «Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food» (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di clorato negli alimenti). *EFSA Journal* 2015;13(6):4135, 103 pagg.

- (7) Il presente regolamento riguarda la fissazione di livelli massimi di residui provvisori negli alimenti. A tal fine, tra il 2014 e il 2018 è stato raccolto un gran numero di dati di occorrenza, sia dagli Stati membri che dagli operatori del settore alimentare. I dati mostrano una tendenza generale a livelli decrescenti, a indicazione del fatto che le prassi di fabbricazione sono in una certa misura già migliorate. Nel caso specifico del clorato, per il quale i residui non derivano dall'impiego di pesticidi, bensì dall'impiego di soluzioni a base di cloro nella trasformazione alimentare e nel trattamento dell'acqua potabile, è opportuno fissare dei livelli massimi a un tenore che sia «tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile» (principio ALARA), attenendosi alle buone prassi di fabbricazione e garantendo al contempo la possibilità di mantenere corrette prassi igieniche. Questo approccio garantisce che gli operatori del settore alimentare applichino misure per prevenire e ridurre il più possibile i livelli di clorato negli alimenti al fine di tutelare la salute pubblica, pur tenendo in considerazione la necessità di assicurare la sicurezza microbiologica degli alimenti.
- (8) In base al principio ALARA, gli LMR provvisori per il clorato si basano sul 95° percentile dei dati di occorrenza, tenuto conto dell'uso di acqua potabile legittimamente trattata nella trasformazione alimentare. Gli LMR dovrebbero essere riveduti al più tardi entro cinque anni dalla pubblicazione del presente regolamento alla luce di possibili sviluppi in materia di igiene e acqua potabile, di ulteriori progressi compiuti dagli operatori del settore alimentare per abbassare i livelli di clorato o nel caso si rendano disponibili informazioni e dati nuovi tali da giustificare un riesame anticipato.
- (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione (LD) appropriati per i residui di clorato in determinati prodotti specifici.
- (10) Sulla base del parere scientifico dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli LMR proposti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli LMR provvisori per il clorato sono riveduti entro l'8 giugno 2025.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, è aggiunta la seguente colonna per il clorato:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	Clorato (A)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,05
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,1
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,05
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	0,05
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	0,05
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	0,3
0161020	Fichi	0,3
0161030	Olive da tavola	0,7
0161040	Kumquat	0,3
0161050	Carambole	0,3
0161060	Cachi	0,3
0161070	Jambul/jambolan	0,3
0161990	Altri (2)	0,3

(1)	(2)	(3)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,3
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	0,3
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	0,05
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,05
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,15
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	

(1)	(2)	(3)
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglione	0,7
0220020	Cipolle	0,5
0220030	Scalogni	0,5
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,5
0220990	Altri (2)	0,05
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	0,1
0231020	Peperoni	0,3
0231030	Melanzane	0,4
0231040	Gombi	0,1
0231990	Altri (2)	0,1
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,08
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	0,1
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,1
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	0,4

(1)	(2)	(3)
0241020	Cavolfiori	0,06
0241990	Altri (2)	0,06
0242000	b) Cavoli a testa	0,07
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0,06
0243020	Cavoli ricci	0,2
0243990	Altri (2)	0,06
0244000	d) Cavoli rapa	0,06
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	0,7
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	
0254000	d) Crescione acquatico	
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	

(1)	(2)	(3)
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,35
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,25
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	
0280010	Funghi coltivati	0,7
0280020	Funghi selvatici	0,7
0280990	Muschi e licheni	0,05
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,05
0300000	LEGUMI SECCHI	0,35
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	0,05
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	0,7
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,05
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,07
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0820000	Frutta	0,07
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,07
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,07
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,07
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,07
0850000	Spezie da boccioli	0,07
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,07
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,07
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,05
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	0,05
1011020	Grasso	0,1*
1011030	Fegato	0,05
1011040	Rene	0,05
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1011990	Altri (2)	0,05
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,05
1012020	Grasso	0,1*
1012030	Fegato	0,05
1012040	Rene	0,05
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1012990	Altri (2)	0,05
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	0,05
1013020	Grasso	0,1*
1013030	Fegato	0,05
1013040	Rene	0,05
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1013990	Altri (2)	0,05
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,05
1014020	Grasso	0,1*
1014030	Fegato	0,05
1014040	Rene	0,05
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1014990	Altri (2)	0,05
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,05
1015020	Grasso	0,1*
1015030	Fegato	0,05
1015040	Rene	0,05

(1)	(2)	(3)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1015990	Altri (2)	0,05
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	0,05
1016020	Grasso	0,1*
1016030	Fegato	0,05
1016040	Rene	0,05
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1016990	Altri (2)	0,05
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,05
1017020	Grasso	0,1*
1017030	Fegato	0,05
1017040	Rene	0,05
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05
1017990	Altri (2)	0,05
1020000	Latte	0,1
1020010	Bovini	(+)
1020020	Ovini	(+)
1020030	Caprini	(+)
1020040	Equini	(+)
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,05
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05*
1050000	Anfibi e rettili	0,05
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,05
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,05
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	

(1)	(2)	(3)
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Limite di determinazione analitica

(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Clorato (A)

(A) In considerazione della specifica situazione dei residui di clorato negli alimenti trasformati [tra cui, ai fini del presente regolamento, prodotti alimentari che sono stati ottenuti tramite i processi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004] che sono entrati in contatto con prodotti che contengono residui di clorato, o che contengono ingredienti con tali residui, quali coadiuvanti tecnologici o acqua potabile, impiegati in conformità alle rispettive prescrizioni giuridiche, è opportuno tenere conto di questi apporti aggiuntivi di residui di clorato quando si determina il tenore consentito di detti residui nei o sui prodotti alimentari trasformati, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento. L'onere di dimostrare il livello di tali apporti aggiuntivi spetta all'operatore del settore degli alimenti e dei mangimi.

(+) Comprende latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. L'LMR si applica al latte pronto per il consumo, (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore)

1020010 Bovini

(+) Comprende latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte. L'LMR si applica al latte pronto per il consumo, (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore)

1020020 Pecora

1020030 Capra

1020040 Cavallo»